



**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI URBANI DEL
COMUNE DI TRIBIANO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 17/03/2021

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 21/05/2025

INDICE

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART.2 – FINALITÀ

ART.3 – COMPETENZE

ART.4 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ADIBITE AD ORTI URBANI

ART. 5 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE

ART. 6 – PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE

ART. 7 – ATTO DI CONCESSIONE

ART. 8 – MODALITÀ DI CONSEGNA E DI RESTITUZIONE DELL'ORTO

ART. 9 - CONDUZIONE DELL'ORTO

ART. 10- CANONE DI CONCESSIONE

ART. 11– SCADENZA DELLA CONCESSIONE

ART. 12– ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA

ART. 13– COLTIVAZIONI

ART. 14- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 15- DIVIETI

ART. 16- INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

ART. 17– RAPPRESENTANTE ORTI

ART. 18- ISPEZIONE ANNUALE

ART. 19- CONTROLLO SULLA CONDUZIONE DEGLI ORTI E SANZIONI

ART. 20– RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

ART. 21– CESSAZIONE, DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 22- NORMA TRANSITORIA

ART. 23- RIMANDO A NORMATIVE GENERALI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI URBANI DEL COMUNE DI TRIBIANO

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le norme del presente Regolamento disciplinano la gestione da parte del Comune di Tribiano degli orti urbani presenti sul suo territorio; la modalità di assegnazione di porzioni di essi in concessione d'uso a singoli conduttori o a gruppi sociali organizzati; le modalità di utilizzo degli orti concessi.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente il "*Regolamento orti comunali*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 06/04/2006.

Le norme del presente Regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale, regionale e comunale e si considerano abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto.

ART.2 – FINALITÀ

Il Comune di Tribiano mediante la concessione a singoli conduttori o a gruppi sociali organizzati di orti urbani da coltivare senza fini commerciali o di lucro, si propone di offrire ai cittadini opportunità di aggregazione e di impiego del tempo libero.

Inoltre, mediante lo sviluppo di specifici progetti, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le associazioni del territorio o comunque con soggetti terzi senza fini di lucro con sede sul territorio comunale, il Comune di Tribiano intende favorire attività didattiche nei confronti di giovani, attraverso programmi di rivalutazione del lavoro manuale e di recupero della cultura e delle pratiche contadine, o attività terapeutiche di supporto a processi di riabilitazione di persone appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

ART.3 –COMPETENZE

Compete al Consiglio Comunale la modifica delle norme del presente Regolamento; alla Giunta Comunale l'individuazione, degli orti da concedere a istituzioni scolastiche e associazioni senza scopo di lucro e l'approvazione degli indirizzi specifici degli avvisi di bando pubblico per l'assegnazione degli orti; agli uffici del Comune, l'adozione di tutti gli atti in applicazione delle norme del presente Regolamento e lo svolgimento dei controlli previsti.

ART.4 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ADIBITE AD ORTI URBANI

Il presente Regolamento disciplina gli orti attualmente presenti sul territorio comunale nelle seguenti aree adibite ad orti urbani:

- via Puccini n°21
- via Cassino d'Alberi n°30

Tutti gli orti compresi in tali aree sono assegnati senza necessità, per la loro fruizione, di alcun intervento o opera a carico del concessionario. Ogni orto si caratterizza quale "verde attrezzato" e il suo utilizzo ha carattere provvisorio. In nessun modo l'orto potrà diventare di proprietà del concessionario.

ART. 5 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE

Gli orti sono concessi esclusivamente con finalità sociali e/o aggregative, con esplicito divieto di svolgere attività commerciali e di perseguire qualsiasi attività di lucro correlata all'utilizzo degli orti stessi e dei prodotti ivi coltivati. Gli orti non potranno quindi essere concessi a chi svolga attività di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 C.C. o sia coltivatore diretto.

Per l'assegnazione in concessione degli orti, sono previste quattro graduatorie distinte per le seguenti categorie di soggetti:

- singoli conduttori
- istituzioni scolastiche
- associazioni del territorio
- giovani Under 35

Requisiti richiesti per la concessione di "orti per singoli conduttori"

Gli orti sono concessi, nei limiti di un solo appezzamento per nucleo familiare (quello risultante dalla certificazione anagrafica), a cittadini che:

- siano residenti nel territorio del Comune di Tribiano;
- abbiano compiuto il 35 esimo anno di età, alla data di presentazione della domanda;
- nel territorio del Comune di Tribiano non abbiano in disponibilità altri appezzamenti di terreno coltivabile, di proprietà privata, a titolo gratuito o oneroso;
- siano in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato;

La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra previsti comporta l'esclusione dalla graduatoria dell'interessato. Analogamente il venir meno di uno dei medesimi requisiti comporta l'immediata revoca della concessione eventualmente assegnata.

Ove risultino presentate più domande da parte del medesimo nucleo familiare, verrà presa in considerazione solo la prima pervenuta, in base alla registrazione al protocollo generale. Il possesso dei requisiti è dichiarato con apposita auto-certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Sono titoli preferenziali per l'accesso all'assegnazione in concessione, con i punteggi che verranno modulati nell'apposito avviso di bando

- apposite fasce di età del richiedente;
- essere pensionati, disoccupati, inoccupati, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità;
- numero di figli minori a carico nel nucleo di appartenenza;
- essere portatori di handicap autosufficienti;
- la presenza nel nucleo familiare del richiedente di conviventi disabili;
- aver fatto parte di precedente graduatoria scaduta senza essere stato assegnatario di particella ortiva;
- essere stati conduttori uscenti, senza aver ricevuto richiami o segnalazioni di comportamenti contrari al Regolamento;

Costituisce requisito negativo e determina una detrazione di punteggio, da determinarsi nell'avviso di bando, l'aver ricevuto richiami o segnalazioni di comportamenti contrari al Regolamento durante una precedente conduzione di orto urbano.

Requisiti richiesti per la concessione di "orti per istituzioni scolastiche"

Sulla base della selezione dei progetti di utilizzo che saranno presentati, gli orti potranno essere concessi a scuole di ogni ordine e grado, sul territorio comunale. A titolo indicativo il comune riserva n.1 orto da destinare ai progetti scolastici. Qualora qualche orto dovesse restare non assegnato, il comune si riserva di destinare un ulteriore orto alle scuole richiedenti. Se non ci fossero richieste il comune si riserva di assegnare il terreno ad eventuali domande in graduatoria in lista d'attesa, con precedenza con il seguente ordine alla categoria associazioni, under 35 e singoli conduttori.

Requisiti richiesti per la concessione di "orti per associazioni".

Sulla base della selezione dei progetti di utilizzo che saranno presentati, gli orti potranno essere concessi a soggetti che abbiano lo status oggettivo di associazione per lo sviluppo del territorio, culturale e ricreativa, purché avente in ogni caso finalità sociali, senza scopo di lucro.

Potranno presentare domanda le associazioni che svolgono attività da almeno un anno sul territorio comunale e che hanno sede sul territorio di Tribiano.

Per le associazioni il comune destina n. 3 orti.

Qualora qualche orto dovesse restare non assegnato, il comune si riserva di destinare un ulteriore orto alle associazioni richiedenti. Se non ci fossero richieste il comune si riserva di assegnare il terreno ad eventuali domande in graduatoria in lista d'attesa, con precedenza con il seguente ordine alla categoria, under 35 e singoli conduttori.

Requisiti richiesti per la concessione di "orti per under 35"

Gli orti sono concessi, nei limiti di un solo appezzamento per nucleo familiare (quello risultante dalla certificazione anagrafica), a cittadini che:

- siano residenti nel territorio del Comune di Tribiano;
- abbiano un'età compresa tra i 18 e i 34 anni;
- nel territorio del Comune di Tribiano non abbiano in disponibilità altri appezzamenti di terreno coltivabile, di proprietà privata, a titolo gratuito o oneroso;
- siano in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato;

La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra previsti comporta l'esclusione dalla graduatoria dell'interessato. Analogamente il venir meno di uno dei medesimi requisiti comporta l'immediata revoca della concessione eventualmente assegnata.

Ove risultino presentate più domande da parte del medesimo nucleo familiare, verrà presa in considerazione solo la prima pervenuta, in base alla registrazione al protocollo generale. Il possesso dei requisiti è dichiarato con apposita auto-certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

In caso di compimento del 35esimo anno di età del conduttore in vigenza della concessione questa rimarrà valida fino al prossimo bando di selezione

Sono titoli preferenziali per l'accesso all'assegnazione in concessione, con i punteggi che verranno modulati nell'apposito avviso di bando:

- apposite fasce di età del richiedente;
- Stato occupazionale;
- numero di figli minori a carico nel nucleo di appartenenza;
- essere portatori di handicap autosufficienti;
- la presenza nel nucleo familiare del richiedente di conviventi disabili;
- aver fatto parte di precedente graduatoria scaduta senza essere stato assegnatario di particella ortiva;
- essere stati conduttori uscenti, senza aver ricevuto richiami o segnalazioni di comportamenti contrari al Regolamento;

Per la categoria under 35 il comune destina n. 3 orti.

Qualora qualche orto dovesse restare non assegnato, il comune si riserva di destinare un ulteriore orto alla categoria Under 35. Se non ci fossero richieste il comune si riserva di assegnare il terreno ad eventuali domande in graduatoria in lista d'attesa, con precedenza con il seguente ordine alla categoria, associazioni e singoli conduttori.

ART. 6 – PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE

Norma valevole per le categorie di cui all'art. 5 del presente regolamento - singoli conduttori e Under 35

Gli orti urbani sono concessi alle categorie Under 35 e Singoli conduttori di cui all'art. 5 del presente regolamento mediante presentazione di apposita domanda a seguito della pubblicazione di bando/i specifico/i per ciascuna categoria. Quest'ultimi fissano le modalità, tempi di presentazione delle istanze, nonché i documenti e/o le dichiarazioni da rendere con apposita domanda e, i criteri di assegnazione.

L'informazione relativa agli avvisi di bando avviene mediante la loro pubblicazione all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune di Tribiano per un periodo di tempo definito nel medesimo avviso.

La procedura di formazione della graduatoria avviene nel seguente modo:

- alla scadenza del termine di presentazione delle domande, si procede con la valutazione delle stesse, effettuata da apposita Commissione comunale interna nominata dall'Ente, attribuendo i punteggi previsti;
- sulla base delle domande ammesse e dei punteggi attribuiti si definisce la graduatoria
- in caso di parimerito nella categoria singoli conduttori avrà precedenza il richiedente più anziano;
- in caso di parimerito nella categoria Under 35 avrà precedenza il richiedente più giovane;

Successivamente alla definizione della graduatoria degli aventi diritto si procederà con:

- considerare sulla base degli orti da assegnare un numero identico di domande poste in graduatoria; qualora dalla graduatoria delle domande prese in considerazione, vi fossero utenti già in precedenza, assegnatari di orto questi ultimi avranno diritto di prelazione sull'orto di precedente assegnazione. Qualora il soggetto in graduatoria non accettasse l'orto di precedente assegnazione la sua domanda sarà posta in ultima posizione in graduatoria degli aventi diritto.
- assegnare gli orti rimasti non assegnati agli altri richiedenti in graduatoria. L'assegnazione avviene sottoponendo agli istanti, secondo l'ordine di graduatoria, la scelta degli orti tra quelli liberi a prescindere dalla loro ubicazione. Qualora si verificassero situazioni di parità tra richiedenti aventi lo stesso punteggio, si procederà come segue:
 - in caso di parimerito nella categoria singoli conduttori avrà precedenza nella scelta il richiedente più anziano;
 - in caso di parimerito nella categoria Under 35 avrà precedenza nella scelta il richiedente più giovane;

Qualora al termine dell'abbinamento degli orti con le domande presentate, dovessero risultare orti ancora liberi e quindi assegnabili, si procederà con il considerare le restanti domande in graduatoria non prese in precedenza in considerazione, seguendo gli stessi criteri sopra riportati ossia, sottoponendo agli istanti, secondo l'ordine di graduatoria, la scelta degli orti tra quelli liberi a prescindere dalla loro ubicazione.

Le graduatorie rimangono valide per un periodo **massimo di 5 anni** con decorrenza dalla data di approvazione e potranno essere utilizzate per nuove assegnazioni, qualora qualche orto dovesse rendersi disponibile (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca, ecc.) ovvero, per l'assegnazione di eventuali orti aggiuntivi.

Nel qual caso, partendo dal primo dei non-assegnatari in graduatoria, il comune procederà nel sottoporre la scelta degli orti liberi a prescindere dalla loro ubicazione. In caso di mancata scelta di un orto, la domanda presa in considerazione sarà posta in ultima posizione nella graduatoria e, qualora si rendessero liberi ulteriori orti si procederà nel sottoporre la scelta degli orti liberi, a prescindere dalla loro ubicazione. In caso di ulteriore rinuncia, il richiedente perderà il beneficio. Si precisa che

anche queste assegnazioni manterranno la naturale scadenza della relativa graduatoria.

Qualora durante il quinquennio dovessero rendersi disponibili degli orti e non vi fossero liste di attesa formatesi da graduatorie di avvisi precedenti, si procederà con apposito avviso di manifestazione di interesse, con il quale sarà formata la graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione.

Sulla base della graduatoria formata, si procederà nel consentire la scelta di un orto libero, a prescindere dalla ubicazione dello stesso, al primo utente in graduatoria. Nel caso in cui l'utente non formalizzi una scelta, entro il tempo assegnato dal comune, l'utente sarà escluso dalla graduatoria.

Gli uffici Comunali svolgono, ai sensi di legge, controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni nelle autocertificazioni prodotte dai richiedenti utilmente collocati in graduatoria. In caso di dichiarazioni presentate non veritiere, oltre all'applicazione delle sanzioni previste per legge, i richiedenti verranno stralciati dalla graduatoria e decadranno dall'eventuale assegnazione già avvenuta. Sarà inoltre loro preclusa la partecipazione ai successivi avvisi di assegnazione degli orti presso il Comune.

Il comune, qualora ravvisasse orti disponibili da assegnare e nessuna domanda in graduatoria in lista di attesa, potrà consentire la presentazione di domande, secondo tempi stabiliti e identici criteri di accesso e attribuzione punteggi previsti nel bando in precedenza pubblicato. Le domande presentate andranno a formare una graduatoria.

Norma valevole per le categorie di cui all'art. 5 del presente regolamento: Associazioni e Istituto scolastico

Per queste categorie si procederà con diretta assegnazione sulla base dei progetti presentati all'apposita commissione.

“Orti per istituzioni scolastiche”.

L'assegnazione degli orti è effettuata in base alla valutazione di un progetto specifico utilizzando i seguenti criteri:

- qualità del progetto da attuarsi su temi dell'educazione ambientale con il coinvolgimento attivo e diretto degli studenti e delle loro famiglie;
- approccio progettuale che privilegi le tematiche relative alla sostenibilità, alle pratiche di coltivazione eco-compatibili, alle tradizioni ed alle memorie agricole del territorio;
- approccio progettuale che privilegi la collaborazione ed il coordinamento fra più istituzioni scolastiche;
- numero di alunni, classi e genitori coinvolti nel progetto.

“Orti per associazioni”

L'assegnazione delle aree è effettuata in base alla valutazione di un progetto specifico utilizzando i seguenti criteri:

- qualità del progetto da attuarsi, su temi inerenti la coltivazione dell'orto urbano, mediante l'approfondimento di aspetti multidisciplinari e con il coinvolgimento attivo e diretto dei propri iscritti;
- approccio progettuale che privilegi le tematiche relative alla sostenibilità, alle pratiche di coltivazione eco-compatibili, alle tradizioni ed alle memorie agricole del territorio e che tenga nella dovuta considerazione le caratteristiche delle aree assegnate;
- approccio progettuale che preveda il coinvolgimento di persone appartenenti a categorie caratterizzate da fragilità sociale;
- approccio progettuale che privilegi la collaborazione ed il coordinamento fra più soggetti collegati fra loro mediante specifico accordo;
- numero dei soggetti iscritti all'associazione e che partecipano alle attività di cui al progetto.

Ad avvenuto esaurimento delle rispettive graduatorie, ove sussistano ancora lotti assegnabili, la Giunta comunale potrà decidere di attribuirli ai richiedenti delle altre categorie di assegnatari utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, individuando anche quale graduatoria abbia la precedenza.

Le assegnazioni effettuate e le liste di attesa in vigore verranno periodicamente controllate.

ART. 7 – ATTO DI CONCESSIONE

La concessione avviene mediante la stipulazione di scrittura privata, previo il pagamento di un canone anticipato, e potrà avere una durata non superiore a cinque anni.

L'atto di concessione obbliga il concessionario all'osservanza delle norme e condizioni del presente Regolamento. L'inosservanza costituisce motivo di revoca della concessione e contestuale assegnazione agli aventi diritto utilmente collocati in graduatoria.

In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Concessioni a singoli conduttori.

La concessione ha inizio dalla data di decorrenza indicata nell'atto di concessione e scade allo scadere di validità della relativa graduatoria. Non sono previsti rinnovi o proroghe.

Esclusivamente in caso di morte del concessionario è consentito il trasferimento, previa richiesta scritta entro 60 giorni dalla data del decesso, a un componente del nucleo familiare del concessionario che ne faccia domanda e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento; in caso contrario l'orto verrà riassegnato sulla base di quanto disposto dall'art. 6. Tale concessione avrà la scadenza della concessione iniziale.

In ogni caso l'orto resta a disposizione dei familiari per il raccolto dei frutti, nei giorni successivi alla data del decesso dell'assegnatario e comunque non oltre 60 giorni dall'evento.

Concessione a istituzioni scolastiche e associazioni.

La durata della concessione verrà stabilita nell'avviso di bando e non potrà essere superiore a 5 anni. Le scuole così come le associazioni, le prime a fine anno scolastico e le seconde al termine di ciascun anno solare, dovranno presentare una relazione circa quanto svolto. Ad inizio di ciascun anno scolastico e solare, dovranno presentare un progetto, in linea con il progetto redatto all'atto della prima assegnazione. In mancanza di tale progetto entro 60 giorni dall'inizio dell'anno scolastico e/o solare, la concessione si ritiene revocata automaticamente.

ART. 8 – MODALITÀ DI CONSEGNA E DI RESTITUZIONE DELL'ORTO

La consegna e la restituzione dell'orto avvengono in contraddittorio tra l'assegnatario (o suo rappresentante) e gli uffici del Comune.

Le operazioni di consegna e di restituzione del fondo sono documentate in apposito verbale, sottoscritto dalle parti, in cui è descritto lo stato e la consistenza del fondo.

Il verbale di consegna può essere inserito all'interno dell'atto di concessione.

Qualora all'atto della restituzione vengano rilevate modifiche dello stato dei luoghi non concordate né autorizzate, il concessionario è tenuto a procedere in proprio o a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi.

Qualora il concessionario non proceda a quanto sopra indicato, il comune provvederà direttamente, con recupero nei suoi confronti dei costi sostenuti.

Tale ultima evenienza inibirà al concessionario uscente la partecipazione ai successivi avvisi per la concessione di orti.

In caso di decesso del titolare dell'orto con restituzione di quest'ultimo, i familiari procederanno con in proprio o a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 9 - CONDUZIONE DELL'ORTO

La conduzione e la lavorazione dell'orto devono essere effettuate con continuità dal concessionario in proprio e, nel caso delle associazioni o istituzioni scolastiche di cui all'art. 5, dai soggetti aderenti o che ne fanno parte.

In nessun caso la concessione potrà essere trasferita ad altri, anche se famigliari, o data in affitto.

Nel caso degli “orti per singoli conduttori” se, per impedimenti di carattere temporaneo, il concessionario non può assicurare la conduzione dell’orto, deve darne tempestivamente segnalazione per iscritto, comunque non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

È possibile indicare un familiare o, in via residuale, altro soggetto come persona alla quale viene affidata la gestione temporanea dell’orto, per un periodo massimo di sei mesi, non rinnovabili. Qualora il perdurare della condizione di impedimento dovesse perdurare oltre i sei mesi, il titolare dell’orto potrà formulare nuova richiesta di affidamento momentaneo a terzo per la conduzione dell’orto, richiesta che sarà valutata dall’Ente.

Se il concessionario non provvede a comunicare nei tempi e nei modi sopra indicati si procederà con la revoca della concessione ed il subentro del primo assegnatario avente diritto inserito nella graduatoria.

Il comune può comunque intervenire d’ufficio venendo a conoscenza dell’impedimento e dell’eventuale suo protrarsi oltre il termine massimo previsto.

ART. 10- CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Tribiano, in un’unica soluzione, un canone annuale di concessione come stabilito annualmente da apposita deliberazione di Giunta Comunale. Il canone da versare per il primo anno, così come per l’ultimo, è calcolato in misura proporzionale ai giorni di effettivo godimento della concessione in quell’anno (rispettivamente dalla decorrenza fino al 31 dicembre e dal 1° gennaio fino alla scadenza). Per gli altri anni il canone è determinato per anno intero.

Il primo canone è da versare preliminarmente alla stipulazione del contratto.

I canoni successivi, annuali, vanno versati in via anticipata entro il primo mese dell’anno.

Oltre al canone e, con le stesse scadenze, è dovuta una quota forfettaria, per il consumo di acqua a scopo irriguo, stabilita annualmente da apposita deliberazione di Giunta Comunale.

In caso di mancato pagamento del canone o della quota annua di consumo dell’acqua entro il termine previsto, il comune provvederà a chiedere, tramite posta raccomandata, l’importo dovuto, con addebito delle spese postali.

Se entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, il concessionario non effettuerà, come richiesto, il versamento delle somme dovute, il comune potrà comunicare la revoca della concessione e ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.

ART. 11– SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Allo scadere della concessione, il concessionario dovrà lasciare il terreno libero e sgombro da ogni oggetto privato, salvo diversi accordi col subentrante, senza necessità di ulteriori richieste o intimazioni da parte del Comune.

Nel caso di colture pluriennali in corso non potrà vantare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni esistenti, né esigere indennizzo dal Comune e da chi gli subentra, né rimuoverle o danneggiarle.

Al concessionario nulla è dovuto per le opere di miglioria autorizzate e realizzate nella particella nel corso della concessione, che restano di proprietà del Comune.

ART. 12– ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA

L’accesso agli orti non potrà avvenire prima delle 7.30 e non sarà consentito permanere all’interno degli stessi oltre le ore 20.00.

ART. 13– COLTIVAZIONI

Potranno essere coltivati ortaggi, fiori.

Qualora all’entrata in vigore del presente regolamento vi siano poste in essere piante e/o piante da frutto, queste potranno essere mantenute solo se rispettano i seguenti requisiti tecnici:

non dovranno essere superiori a m 3,00 di altezza;

devono essere poste ad almeno 2,50 m dal confine con altri orti e dalle stesse;
non devono arrecare in nessun modo danno agli orti adiacenti e agli spazi pubblici
non devono cagionare ombra agli orti adiacenti.

Le piante esistenti qualora non avessero le caratteristiche sopra richiamate dovranno essere rimosse a spese del concessionario entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e comunque salvo che la pianta produca frutti in periodo invernale.

Sono preferite le seguenti norme agronomiche:

- l'utilizzo di tecniche di coltivazione con materiali naturali e biodegradabili ed eco-sostenibili;
- l'impiego di sementi e materiali propagativi riproducibili, la moltiplicazione e lo scambio degli stessi;
- la rotazione delle coltivazioni, l'interramento di apposite colture per fertilizzare il terreno;
- la concimazione del terreno tramite fertilizzanti organici, sostanze minerali naturali e compost;
- il ricorso alla pratica della lotta biologica per combattere gli organismi dannosi alle colture con l'uso di prodotti omeopatici, di macerati vegetali e di prodotti ammessi dal disciplinare di produzione biologica.

10

ART. 14- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Per tutte le graduatorie di appartenenza, il concessionario è obbligato ad attenersi alle condizioni contenute nel contratto di concessione, a rispettare il presente Regolamento, di cui viene consegnata copia all'atto della sottoscrizione della convenzione, e ad attenersi alle regole di conduzione, di seguito descritte.

Obblighi riguardanti lo stato dei luoghi

Il concessionario è obbligato a:

- provvedere alla manutenzione e pulizia delle parti comuni, incluso il perimetro esterno del vialetto prospiciente all'orto assegnato, liberando tali parti da erbacce e da quant'altro deturpi o degradi l'ambiente;
- lasciare liberi i vialetti/sentieri condivisi, che non potranno quindi essere coltivati neanche parzialmente;
- provvedere alla manutenzione degli impianti e di eventuali attrezzature collettive, che i concessionari hanno diritto di utilizzare, secondo criteri concordati tra tutti i concessionari. In caso di mancato accordo tali criteri verranno definiti dal Comune. In caso di cattiva conduzione il concessionario sarà tenuto a sue spese a riparare il danno causato;
- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto, per il quale non è ammesso l'incolto affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti, soprattutto durante il periodo di vegetazione;
- mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
- garantire lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della vigente normativa portando le immondizie e i residui organici, qualora non utilizzabili per attività di compostaggio, negli appositi luoghi di raccolta;
- fare buon uso del sistema di irrigazione, ove presente, provvedendo alla chiusura dei rubinetti dopo ogni utilizzo;

Obblighi riguardanti il rapporto concessorio

- pagare il canone annuo di cui all'art. 10 del presente Regolamento nella misura e nei termini stabiliti;
- pagare la quota forfetaria di cui all'art. 10 per il consumo dell'acqua. Nel caso di siccità e di conseguenti restrizioni idriche gli assegnatari si devono adeguare alle disposizioni che vengono

emanate dal Comune. Nei confronti dell'amministrazione comunale non può essere avanzata alcuna richiesta per danni o per indennizzi connessi con l'impossibilità o la difficoltà di irrigazione, per la perdita di colture o per danneggiamenti delle stesse;

- esibire il proprio documento di identità quando richiesto dal personale del Comune;
- segnalare all'ufficio preposto il cambio di residenza e/o di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto;
- attenersi a quanto disposto dalle vigenti leggi o regolamenti in materia di igiene pubblica e sicurezza.

Obblighi di civile convivenza

- osservare un comportamento rispettoso e solidale nei confronti degli altri concessionari, al fine di una pacifica ed armoniosa convivenza.

ART. 15- DIVIETI

Al concessionario è fatto divieto di:

- Nei seguenti orari è severamente vietato usare attrezzi sia manuali che a motore:
 - da aprile a settembre: da lunedì a venerdì dalle 12.00 alle 16.00 e dalle 19.00 alle 9.00;
 - da gennaio a dicembre: il sabato e la domenica dalle 12.00 alle 16.00 e dalle 19.00 alle 10.30;
- utilizzare la superficie assegnata per scopi diversi dall'attività agricola;
- affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione;
- avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno;
- commercializzare i prodotti. La produzione ricavata dall'orto è rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare e/o associativo (nel caso di associazioni e istituzioni scolastiche);
- modificare i confini dell'area assegnata e coltivare appezzamenti diversi da quello concesso;
- eseguire impianti o allacciamenti alle reti di distribuzione idrica ed elettrica;
- installare gruppi elettrogeni, bombole di gas, elettrodomestici, attrezzatura per la cottura dei cibi e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
- rimuovere o manomettere arbitrariamente i cespugli, gli alberi e le strutture comuni senza autorizzazione del Comune;
- modificare lo stato di fatto e lo stato dei luoghi alterando e/o spostando e modificando qualunque tipo di arredo (pavimentazioni, panchine...) presenti sulle parti comuni senza autorizzazione del Comune;
- modificare l'aspetto e/o la struttura dei capanni adibiti a deposito attrezzi; installare bandiere o insegne all'interno dell'orto;
- realizzare e/o mantenere pavimentazioni, delimitazioni e costruzioni (come camminamenti, recinzioni o steccati, capanni o estensioni delle baracche ricovero attrezzi), fissati o poggiati sul terreno, non rimuovibili, tali da sottrarre all'effettiva coltivazione più del 20% dell'intera superficie assegnata;
- tenere bidoni o altri contenitori per la fermentazione di prodotti organici;
- fare stoccaggio di letame oltre all'uso strettamente necessario e spargere qualsiasi sostanza che crei cattivo odore dalle 7.00 alle 20.00;
- tenere bidoni di riserva d'acqua, salvo che non siano ermeticamente chiusi;
- installare teli, strutture di protezione per le coltivazioni. Le coperture di plastica ad uso serra, sono ammissibili nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose e comunque risultino di altezza non superiore a m. 1,00 e non provochino ombreggiature sugli orti confinanti, da montare dopo il 15 ottobre e smantellare entro il 30 aprile;
- usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno o per la pulizia delle aree ortive o delle

parti comuni, fermo restando che nei mesi da aprile ad ottobre l'uso dell'acqua deve essere limitato alle ore serali (dalle 18.00 alle 20.00) e al primo mattino (dalle 6.00 alle 9.00);

- accedere con auto e motocicli agli orti. L'ingresso con automezzi potrà essere autorizzato dal Comune, eccezionalmente per carico e scarico di materiali pesanti;
- depositare materiale, attrezzi d'uso e/o contenitori di varia natura che compromettano il decoro del sito. Nelle parti comuni o comunque all'esterno della particella assegnata nulla va posizionato;
- abbandonare rifiuti e materiali inquinanti o nocivi dentro e intorno all'orto;
- utilizzare esche avvelenate o altri prodotti tossici;
- piantare rampicanti in confine con gli altri orti e con la recinzione esterna;
- effettuare interventi sulle alberature di confine eventualmente esistenti;
- allevare e/o tenere in custodia animali di qualsiasi tipo e tenere animali stabilmente all'interno dell'orto e/o nelle parti comuni;
- porre in essere tutte quelle iniziative che sono nocive alla vita degli animali selvatici;
- usare e tenere in deposito prodotti chimici di sintesi, agrofarmaci, pesticidi, diserbanti, anticrittogamici e prodotti geneticamente modificati nonché prodotti erbicidi di qualsiasi tipo pericolosi per gli ortaggi e le persone, compresi quelli che prevedono il possesso della specifica autorizzazione. Per i prodotti consentiti va fatta attenzione che non vengano irrorati presso gli orti contigui e presso i corsi d'acqua;
- coltivare specie protette e/o vietate per legge;
- accendere fuochi, mantenere fiamme libere per qualunque ragione e bruciare stoppie o rifiuti, anche ai fini della sistemazione/pulizia dell'orto;
- utilizzare paletti di sostegno di piante e verdure superiori a m. 2,00. Tali paletti dovranno essere di canna palustre o legno escludendo l'impiego di materiali metallici.

ART. 16- INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

- In caso di inosservanza delle regole o dei divieti stabiliti dal presente Regolamento, gli uffici del comune procederanno alla contestazione formale, come previsto nel successivo articolo 20.
- In caso di grave o reiterata inosservanza delle regole sarà avviata la procedura per la revoca dell'assegnazione, previo accertamento della stessa in contraddittorio con l'interessato.

ART. 17- RAPPRESENTANTE ORTI

- Al fine di ottenere una gestione coordinata e corretta degli orti, i singoli concessionari per ciascuna area orti, dovranno nominare un rappresentante-coordinatore ed uno suo vice, che abbiano il compito di interagire con l'Amministrazione Comunale.
- Entro 2 mesi dall'assegnazione degli orti a seguito del bando, su base volontaria, ciascuna area orti nomina il suo rappresentante e un vice. Qualora venisse nominato su base volontaria, il comune procederà a mezzo sorteggio.
- Il Rappresentante ha il compito di intrattenere, quale rappresentante degli orti i rapporti con il Comune.
- Il Rappresentante ha il compito di:
 - curare il buon andamento delle attività di conduzione degli orti, vigilando affinché ogni concessionario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato di tutte le dotazioni a lui assegnate, quali ad esempio la recinzione e il capanno per il ricovero degli attrezzi, e si adoperi per la manutenzione in buono stato delle parti comuni;
 - vigilare affinché i concessionari rispettino gli orari stabiliti per le irrigazioni e usino con diligenza e senza sprechi l'acqua che viene messa a disposizione dal Comune di Tribiano;
 - rilevare eventuali inadempienze al presente Regolamento da parte dei concessionari, compresa la gestione temporanea da parte degli orti di soggetti non autorizzati;

- individuare interventi di miglioramento relativamente alle aree destinate a orti urbani;
- riunire se necessario tutti i concessionari per la discussione di eventuali argomenti di interesse comune;
- Le associazioni e le scuole dovranno coordinarsi con il Rappresentante, che esercita le proprie funzioni anche in relazione agli orti ad esse concessi.

ART. 18 - ISPEZIONE ANNUALE

Il personale degli uffici comunali, per fini ispettivi, può accedere agli orti in qualsiasi momento.

Verrà effettuata una ispezione annuale per controllare la corretta conduzione dell'orto e l'adeguata manutenzione delle strutture.

Il concessionario è obbligato a consentire l'accesso all'orto.

ART. 19- CONTROLLO SULLA CONDUZIONE DEGLI ORTI E SANZIONI

Il comune provvede, anche tramite il rappresentante degli orti, al controllo sulla conduzione degli orti e sul rispetto degli obblighi e dei divieti di cui agli artt. 15 e 16.

In caso di rilevazione di incuria nella manutenzione ordinaria delle strutture comuni, con particolare riguardo alle recinzioni ed ai capanni, il comune segnala innanzitutto al Rappresentante degli orti la necessità di sanare le anomalie. In caso di mancato intervento dei concessionari, il comune addebiterà direttamente ad essi i costi della manutenzione.

In caso di rilevazione di incuria nella conduzione dei singoli orti, il Comune procederà ad effettuare una segnalazione in forma scritta al concessionario, affinché provveda entro 30 giorni. Se il concessionario non provvede ad osservare le prescrizioni stabilite, dopo 3 richiami, gli uffici del comune avvieranno il procedimento per la revoca della concessione, come previsto dall'art. 21.

Tutte le anomalie riscontrate e contestate costituiranno elemento negativo di valutazione nelle successive procedure di assegnazione.

ART. 20– RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

La responsabilità in ordine alla conduzione degli orti e delle zone comuni grava sui concessionari, anche con riguardo a danni eventualmente derivanti a persone o a cose.

I concessionari sono obbligati a risarcire qualsiasi danno arrecato sia all'orto assegnato che alle parti comuni per colpa o negligenza ed a rimborsare al Comune di Tribiano eventuali spese sostenute per il ripristino.

L'amministrazione comunale non risponderà per furti, manomissioni, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare.

Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata dal Comune con riferimento al presente Regolamento e al Codice civile.

L'amministrazione comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso improprio dell'orto assegnato in concessione e delle parti comuni.

ART. 21 – CESSAZIONE, DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione cessa nel caso di:

- morte del concessionario o estinzione dell'associazione concessionaria;
- rinuncia espressa del concessionario;
- scadenza della concessione.

E' causa di decadenza dalla concessione:

- l'impossibilità alla conduzione diretta per un periodo superiore a sei mesi, in caso di soggetto privato;

- il venir meno dei requisiti per la concessione di cui all'art. 5.

La concessione può essere revocata per:

- sopravvenute motivate esigenze di pubblica utilità o interesse pubblico palesate in qualsiasi momento da parte del comune;
- abbandono della coltivazione;
- uso del terreno improprio o diverso dalla coltivazione;
- accertamento, a seguito di ispezioni e segnalazioni, che in due occasioni l'orto sia stato condotto da persone diverse dal concessionario, senza che questi abbia presentato comunicazione di impedimento, indicando i riferimenti del temporaneo sostituto;
- aver ricevuto 3 richiami per inottemperanza alle prescrizioni e violazione dei divieti di cui agli artt. 15 e 16 del presente Regolamento, come previsto dall'art. 20;
- mancato pagamento del canone o della quota forfettaria dell'acqua dopo il primo sollecito
- modifica dei confini dell'orto;
- commercio dei prodotti dell'orto;
- utilizzo di manodopera retribuita;
- mancata realizzazione del progetto di utilizzo da parte dell'associazione o dell'istituzione scolastica.

Il provvedimento di revoca potrà essere assunto dopo che sia trascorso inutilmente il termine di 30 giorni indicato nella diffida al rispetto delle regole e alla rimozione delle cause di inadempienza.

In tutti i casi previsti nel presente articolo, l'area dovrà essere resa libera entro 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione di decadenza. Decorso tale termine il Comune provvederà allo sgombero dell'area, con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

ART. 22- NORMA TRANSITORIA

Gli attuali concessionari mantengono inalterati i loro diritti e doveri, così come regolati dall'atto di concessione in essere e dal Regolamento in vigore al momento dell'approvazione della relativa graduatoria.

La presente norma transitoria decade con la pubblicazione degli avvisi di bando che saranno emessi in base al presente Regolamento.

ART. 23- RIMANDO A NORMATIVE GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento ci si attiene alle norme previste dal Codice Civile e dai Regolamenti Comunali.